

Spettabili  
**Casse Edili/Edilcasse**

*e p.c.*

**CNCE - Commissione  
nazionale paritetica per le  
Casse Edili**

**Loro Sedi**

Roma, 27 settembre 2024  
*Prot. 0113024*

**Oggetto: Art. 11 del Regolamento del Fondo – Nuova modalità di calcolo del contributo impiegati part-time e intermittente**

Si comunica che, sulla base della modifica all'art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, per i versamenti a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l'imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.

A tal fine, nell'area riservata alle Casse Edili ed Edilcasse, per il corretto caricamento dei tracciati, verranno rese disponibili due distinte finestre: una per le denunce di competenza fino a settembre 2024, da utilizzare nel caso di denunce relative al personale impiegatizio in part time e a cui sarà ancora possibile applicare il criterio del riproporzionamento del contributo e una per le denunce di competenza a decorrere dal mese di ottobre 2024 (Mut o altro sistema equivalente di novembre 2024), da utilizzare indistintamente per tutto il personale impiegatizio, applicando le nuove modalità di calcolo.

Si tratta pertanto di tracciati diversi che daranno comunque la possibilità alle aziende in ritardo con i versamenti di poter utilizzare le due modalità di calcolo (con o senza riparametrazione) fino ad un completo allineamento temporale.

Per completezza di informazione, si allega alla presente il nuovo art. 11 del regolamento del Fondo, con preghiera di volerne dare massima diffusione alle aziende iscritte. Si segnala inoltre che nella apposita area Documenti del gestionale SI.Sanedil a breve saranno disponibili i nuovi tracciati con le relative istruzioni operative.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore  
Luca Petricca



## ART. 11 CONTRIBUZIONE

1. Per gli iscritti, il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità.

a) Per gli operai, anche in part time, la contribuzione, da versare al Fondo per il tramite della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e presso la quale il singolo lavoratore è denunciato, è fissata nella misura dello 0,60% su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- its

Per gli operai il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, tramite il Sistema delle Casse Edili/Edilcasse contestualmente al versamento di tutte le altre voci contrattuali.

b) Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- premio di produzione

Nei casi di lavoratori impiegati in part time o nelle ipotesi di lavoro intermittente non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero.

Per gli impiegati il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

2. I versamenti si effettuano:

- per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
- per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali.

3. La contribuzione mensile da versare al Fondo afferente gli iscritti di cui all'art.4 co.2 dello Statuto del Fondo è definita sulla base di appositi accordi tra le parti istitutive.